

Legge 30/12/2023, n. 213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303, S.O.

Art. 1 - Comma 101.

In vigore dal 28 dicembre 2024

101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025^[25], contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.^[24]

Note:

^[24]Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.

^[25]Per la proroga del presente termine per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, vedi l'art. 19, comma 1-quater, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15